



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 201 Del 30.12.2014	OGGETTO: Transazione Carducci Maurizio/Rosati Rosina contro Comune di Albano Laziale
---	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 12.00 in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

			Presenti	Assenti
1.	Marini	Nicola	Sindaco	x
2.	Sementilli	Maurizio	Vice Sindaco	x
3.	Cassabgi	Fauzi	Assessore	x
4.	Colantonio	Carlo	Assessore	x
5.	Dimaglie	Maria Gregoria	Assessore	x
6.	Rossi	Giuseppe	Assessore	x
7.	Fiorani	Claudio	Assessore	x
8.	Di Matteo	Franca Anna	Assessore	x
9.	Zeppieri	Alessandra	Assessore	x

Partecipa il Segretario Generale, dott. Adriano Marini

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso quanto segue:

- ✓ con atto di citazione, pervenuto con prot. n. 50098 del 25.11.2013, la sig.ra Rosati Rosina, (RSTRSN21D68H501K), rappresentata e difesa dall' avv. Gabriele Maggi, ha citato il Comune di Albano Laziale, al fine di *"accertare e dichiarare che i lavori di manutenzione della struttura edilizia nella quale ricade la cappella concessa in uso a Rosati Rosina, ivi compresa l' impermeabilizzazione esterna, è di competenza del Comune di Albano Laziale e, per l' effetto, condannare quest' ultimo ad eseguire tutti i lavori necessari ad evitare d' ora innanzi l' infiltrazione di acqua piovana nella cappella stessa; accertare e dichiarare inoltre che Rosati Rosina ha subito danni economicamente valutabili alle finiture, ai rivestimenti ed alle decorazioni della cappella alla stessa concessa in uso a causa della mancata diligente manutenzione, da parte del Comune di Albano, della struttura edilizia in cui è compresa la cappella medesima e, per l' effetto, condannare il convenuto a risarcire detti danni nella misura di euro 4.450,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggior misura che verrà provata all' esito dell' istruttoria.....in ogni caso con vittoria di spese,competenze ed onorari"*,

- ✓ con atto di citazione , pervenuto con prot. n. 50100 del 25.11.2013, il sig. Carducci Maurizio (CF CRDMRZ45R20A132D), rappresentato e difeso dall' avv. Gabriele Maggi, ha citato il Comune di Albano Laziale al fine di *"accertare e dichiarare che i lavori di manutenzione della struttura edilizia nella quale ricade la cappella concessa in uso a Carducci Maurizio, ivi compresa l' impermeabilizzazione esterna, è di competenza del Comune di Albano Laziale e, per l' effetto, condannare quest' ultimo ad eseguire tutti i lavori necessari ad evitare d' ora innanzi l' infiltrazione di acqua piovana nella cappella stessa; accertare e dichiarare inoltre che Carducci Maurizio ha subito danni economicamente valutabili alle finiture, ai rivestimenti ed alle decorazioni della cappella allo stesso concessa in uso a causa della mancata diligente manutenzione, da parte del Comune di Albano, della struttura edilizia in cui è compresa la cappella medesima e, per l' effetto, condannare il convenuto a risarcire detti danni nella misura di euro 3.450,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggior misura che verrà provata all' esito dell' istruttoria.....in ogni caso con vittoria di spese,competenze ed onorari"*,
- ✓ su entrambi i procedimenti si è costituito in opposizione il Comune di Albano Laziale, tramite l' avv. Laura Liberati , in qualità di avvocatura interna dell' Ente , in virtù del decreto di nomina sindacale prot. n. 3572 del 27.01.2014,
- ✓ che sino al bilancio corrente non era stato possibile reperire sulle poste del bilancio somme idonee da destinare per l' intervento di risanamento richiesto,
- ✓ in data 18.02.2014 il Responsabile del Settore IV – Servizio I ha provveduto ad effettuare sopralluogo presso il Cimitero comunale al fine di verificare lo stato dei luoghi oggetto di causa,
- ✓ successivamente, a seguito di un sopralluogo congiunto, effettuato in data 24.04.2014, il tecnico comunale geom. Luciano Vezzoni ha relazionato, con rapporto ispettivo di cui al prot. n. 20325 del 14.05.2014, sull' accertamento dei danni causati dalle infiltrazioni d' acqua all' interno delle cappelle e sui lavori necessari ad eliminare la causa dei lamentati inconvenienti, quantificando in euro 2.000,00 complessivi il danno subito dai signori Carducci e Rosati

Dato atto che:

- ✓ nel corso di causa si sono svolti numerosi incontri e scambi di corrispondenza tra le parti, al fine di raggiungere un accordo transattivo che permettesse l' abbandono della causa ai sensi dell' art. 309 cpc, onde evitare dispendiose ed inutili lungaggini giudiziali,
- ✓ le parti sono addivenute all' accordo di cui all' atto di transazione, allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla scorta delle valutazioni tecniche dell' Ufficio
- ✓ si ritiene conveniente per l' Amministrazione erogare la somma omnicomprensiva, per entrambi i procedimenti, di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni, a fronte di quanto richiesto (euro 7.900,00 oltre oneri ed interessi), con l' impegno , da parte dell' ufficio tecnico, di eseguire le opere necessarie ad eliminare in modo permanente le cause di dette infiltrazioni, onde evitare di ritrovarsi nuovamente in situazioni di litigio, oltre il pagamento delle spese legali, per euro 1.267,50 lorde a procedimento.

Considerato in diritto che:

- ✓ il principio contabile per gli Enti locali n. 2, lett. F, punto 104, emanato dall' Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali del Ministero dell' Interno, approvato il 12.03.2008, prevede che gli accordi transattivi non sono previsti fra le ipotesi di cui all' art. 194 del Tuel e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie dell' accordo transattivo non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell' Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile definire tanto il sorgere dell' obbligazione quanto i tempi dell' adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza dell' Ente di addivenire alla conclusione dell' accordo.
- ✓ In base a consolidata posizione della Corte dei Conti (Sezione regionale per il Piemonte n. 20/2012 e Sezione regionale per la Lombardia n. 1116/2009) si afferma che:

- di norma gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte e x art. 1965 cc;
 - i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell' ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell' oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest' ultimo profilo va ricordato che, nell' esercizio dei propri poteri pubblici, l' attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta degli interessi pubblicistici e quindi alla migliore cura dell' interesse intestato all' ente;
 - ai fini dell' ammissibilità della transazione è necessaria l' esistenza di una controversia giuridica che sussiste o può sorgere quando si contrappongano pretese configgenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
 - la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965 cc, comma 2) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;
 - la scelta se proseguire in un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell' oggetto della stessa spetta all' amministrazione nell' ambito dello svolgimento dell' attività ordinaria amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l' azione amministrativa. Uno degli elementi che l' ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione al giudizio, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza delle situazioni normative ed eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- ✓ Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione sez. II, n. 11117/2009, la quale specifica che *"oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti intendono eliminare mediante reciproche concessioni"*
- ✓ Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso in data 18.12.2014 dai responsabili dei servizi interessati, ing. Farro, dott.ssa Sabadini, avv. Liberati, Segretario generale dott. Marini, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/00
- ✓ Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso dal responsabile della Ragioneria, dott. Pacetti ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
- Con voti unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

Per tutto quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1. di approvare la transazione tra il Comune di Albano Laziale e Carducci Maurizio e Rosati Rosina, secondo i patti e le condizioni ivi specificate, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, a definizione e chiusura di ogni pretesa relativa alle infiltrazioni d' acqua presenti nelle cappelle di loro uso site nel Cimitero di Albano Laziale, con pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento e spese legali,
2. di dare atto che la somma di euro 2000,00 prevista trova copertura sul cap. 2800/14 del bilancio preventivo 2014, mentre la somma di euro 2.535,00 trova copertura sul cap.440 del bilancio preventivo esercizio 2014,
3. di dare mandato all' Ufficio Ragioneria di procedere ai successivi atti di competenza, compresi i relativi impegni e liquidazioni secondo le tempistiche previste
4. di dare mandato al Settore IV tecnico-Ufficio Cimitero di provvedere entro e non oltre il prossimo mese di gennaio 2015, alla eliminazione delle cause provocanti le infiltrazioni d' acqua

presso le cappelle cimiteriali date in concessione ai signori Carducci Maurizio e Rosati Rosina, secondo le modalità già accertate ,

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to dott. Nicola Marini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Adriano Marini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio on line il 15.01.2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'incaricato
F.to Marina Moroni

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 15.01.2015 prot. n. 1748 ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'incaricato
F.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal _____ al _____:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì _____

Il Responsabile Organi Istituzionali
F.to dott.ssa Silvia De Angelis

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, lì 15.01.2015

L'istruttore direttivo
f.to Marina Moroni